



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile

R.G. [REDACTED]

Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, tra

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Daniele Bertaggia del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore [REDACTED]

Ricorrente

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Nicora e dall'Avv. Ada Manuti, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori [REDACTED] e [REDACTED]

Resistente

Oggetto: Criptovalute – Doveri di informazione – Codice del Consumo – T.U.F.

CONCLUSIONI:

Per parte ricorrente: - *accertare e dichiarare l'inadempimento della società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, ai propri oneri di adeguata verifica della clientela come più sopra evidenziati omettendo di applicare la normativa antiriciclaggio richiamata, non astenendosi dal dar corso alle relative operazioni sospette e conseguentemente;* - *condannare la società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di € 11.280,00, a favore del sig. [REDACTED] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun bonifico sino al saldo effettivo, ovvero, il chè è concretamente lo stesso, a rimborsare o risarcire al [REDACTED] le somme da costui perse per fatti e colpe avversarie esclusive, per le cagioni ampiamente documentate.*

In via subordinata: - *accertare e dichiarare che il sig. [REDACTED] ha effettuato le operazioni di bonifico come sopra evidenziate, senza l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente revocabilità di tali operazioni di bonifico eseguite da quest'ultimo a favore della società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, siccome prive di titolo giustificativo e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del TUF, nonché costituenti, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta e conseguentemente;* - *condannare la società [REDACTED] in persona del*

legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di € 11.280,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun bonifico sino al saldo effettivo, a favore del sig. [REDACTED] per i motivi suesposti.

Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge.

Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:

IN VIA PRELIMINARE: 1. ACCERTARE E DICHLARARE l'inammissibilità o l'improcedibilità delle domande svolte dal Sig. [REDACTED] per carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] rispetto alla domanda svolta dal Sig. [REDACTED] nel presente giudizio;

IN VIA PRINCIPALE: 2. RIGETTARE tutte le domande svolte dal Sig. [REDACTED] in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;

IN VIA SUBORDINATA: 3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi qualsivoglia responsabilità in capo a [REDACTED] ESCLUDERE in assoluto la debenza degli importi pretesi da parte ricorrente in applicazione dell'art. 1227, comma 2 c.c. o, in subordine, RIDURRE proporzionalmente il danno lamentato in ragione delle responsabilità per colpa di parte ricorrente.

IN OGNI CASO: 4. con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data [REDACTED] [REDACTED] ha allegato: a) di aver effettuato accesso in data [REDACTED] al sito internet [REDACTED] interessato alla prospettiva di fare investimenti e di compilato il form presente sul sito per essere contattato; b) di esser stato contattato dapprima da tal sedicente [REDACTED] la quale chiedeva al ricorrente la trasmissione del proprio documento di identità, e poi da tal [REDACTED] che si qualificava come consulente finanziario della società [REDACTED] proponeva a [REDACTED] l'acquisto di azioni [REDACTED] e altri investimenti, indicando le coordinate iban di un conto corrente (iban [REDACTED] riconducibile a [REDACTED] operante con il marchio [REDACTED] per effettuare i pagamenti e rassicurava il ricorrente di controllare lo stato degli investimenti tramite l'applicativo di [REDACTED] c) di aver poi ricevuto un link in cui comparivano i propri dati e le istruzioni per effettuare l'iscrizione al sito, che comprendevano il versamento di una quota di € [REDACTED] (versamento effettuato tramite pagamento carta prepagata con addebito al sito [REDACTED] d) di aver corrisposto, su richiesta del sedicente consulente, il complessivo importo di € 11.280,00 mediante n. 5 bonifici bancari eseguiti nel periodo compreso tra il [REDACTED] ed il [REDACTED] e) che i versamenti effettuati e i relativi guadagni erano effettivamente visibili sulla piattaforma [REDACTED] risultando un saldo di € [REDACTED] f) di aver richiesto al consulenti di voler prelevare la somma di € [REDACTED] e che, di risposta a tale richiesta, il consulente rappresentava che a tal fine era necessario svincolare tali somme mediante la corresponsione di € [REDACTED] mediante wallet [REDACTED] g) di essersi accorto, a fronte di tale richiesta, di essere stato vittima di una truffa e di aver pertanto sporto querela in data [REDACTED] h) che le richieste di restituzione delle somme rimanevano inevase.

Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente ha argomentato circa la responsabilità di [REDACTED] proprietaria del marchio [REDACTED] per le perdite subite, essendo [REDACTED] prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, c.d. *exchanger* a norma del D. Lgs. 213/2007 ed iscritto presso l'OAM - Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - e non avendo adempiuto agli obblighi derivanti dalla normativa di settore antiriciclaggio e dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria. In particolare, [REDACTED] avrebbe consentito a soggetti terzi di aprire un account a nome di [REDACTED] senza procedere agli adeguati accertamenti, anche identificativi, di aver permesso l'addebito tramite bonifico della somma di € 2.000,00 avvenuto mediante conto corrente cointestato tra il ricorrente e la madre [REDACTED] nonché di aver posto in essere attività di intermediazione finanziaria in violazione con le previsioni delle norme che regolano la materia. Chiedendo l'accertamento dell'inadempimento di [REDACTED]

██████████ in ordine agli oneri di verifica sulla stessa gravante e l'accertamento della mancanza di causa dei versamenti effettuati da ██████████ il ricorrente ha domandato la condanna di ██████████ alla restituzione della complessiva somma di € 11.280,00.

Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, si è costituita in giudizio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ██████████ allegando e argomentando: a) di essere totalmente estranea ai fatti di causa, essendo ██████████ stato vittima di condotte di soggetti terzi (i sedicenti ██████████ e ██████████ i quali non hanno alcun legame con la resistente; b) di essere una società di diritto ██████████ con sede secondaria anche in Italia, avente per oggetto sociale *la promozione locale dei servizi resi da ██████████ relativi all'utilizzo di valute virtuali e alla fornitura di servizi di portafoglio digitale*; c) che ██████████ installava sul proprio dispositivo portatile l'applicativo ██████████ servizio offerto dalla resistente; d) che l'operatività su tale applicativo è garantita solo ha chi detiene la materiale disponibilità del dispositivo su cui lo stesso applicativo viene installato; e) che al fine della creazione di un *account*, indispensabile per operare sulla piattaforma, è necessario che l'utente fornisca una serie di dati, quali il proprio indirizzo email, il numero di telefono; le proprie generalità, come risultanti dai documenti identificativi e la foto di un documento d'identità; f) che ██████████ controlla la riferibilità delle informazioni ricevute inoltrando codici di accesso identificativi al numero di telefono forniti e mediante invio di una *mail* e che, effettuati questi passaggi, il sistema di identificazione richiede altresì che siano fornite foto del documento di identità e una foto del volto dell'utente, che vengono scattate sul momento tramite l'autorizzazione, fornita sempre dall'utente, di utilizzo della fotocamera in dotazione al dispositivo utilizzato e che, in difetto, il sistema automatico provvede a rigettare la registrazione dell'*account*; g) che ██████████ ha personalmente inserito i propri dati, seguendo i predetti passaggi, in data ██████████ registrandosi sull'applicativo ██████████ e accettandone i termini e le condizioni di servizio al momento vigenti (prodotte al doc. n. 8 della comparsa); h) che, dalla documentazione allegata dal ricorrente (gli estratti delle conversazione avvenute tra ██████████ ed il sedicente consulente), emerge come lo stesso già in data ██████████ fosse insospettito dal rischio di truffe e avesse chiesto al consulente rassicurazioni sul punto; i) che a fronte delle rassicurazioni (peraltro apparentemente deboli) ██████████ effettuava i dichiarati bonifici per un complessivo importo di € 11.280,00 nel breve lasso temporale di tre giorni; l) di non essere reale beneficiaria di tali disposizioni patrimoniali, in quanto il conto corrente ██████████ (iban ██████████ sul quale tali bonifici erano stati effettuati era intestato al ricorrente, il quale aveva altresì la piena disponibilità dello stesso, avendo disposto un trasferimento di € ██████████ da tale conto corrente al proprio conto corrente bancario personale; m) che dopo aver effettuato il versamento dal proprio conto corrente al conto ██████████ aperto, gli importi ivi depositati venivano dapprima convertiti in ETH (la criptovaluta *Ether*) e venivano poi trasferiti su un *wallet* esterno, identificato tramite seriale ██████████ estraneo alla piattaforma ██████████ e poi trasferiti su altri due ulteriori *wallet* ██████████ e ██████████ n) che le transazioni effettuate utilizzando criptovalute sono notoriamente in gran parte irreversibili; o) che tali operazioni venivano effettuate in autonomia da ██████████ o da terzo soggetto che aveva autorizzazione ad agire da remoto sul dispositivo del ricorrente, giusta autorizzazione fornita dallo stesso tramite l'installazione dell'applicativo ██████████ (circostanza evincibile dal contenuto della denuncia querela sporta dallo stesso ██████████ applicativo che notoriamente consente accesso remoto direttamente dalla piattaforma ██████████ a qualsiasi personal computer e altri dispositivi su cui sia installata l'app ██████████ e viene spesso adoperato quale strumento per operare truffe e raggiri; p) di non aver mai avuto la materiale disponibilità delle somme di denaro depositate, tramite i bonifici, da ██████████ sul conto corrente ██████████

Parte resistente ha poi dedotto: a) come i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non rientrino nella qualifica di *intermediari finanziari o bancari* a

norma della normativa antiriciclaggio; b) come le condizioni di termini e servizi accettate da [REDACTED] prevedessero, a carico dell'utente che *sei l'unico responsabile e responsabile per la sicurezza del tuo Dispositivo Abilitato e per il mantenimento di un'adeguata sicurezza e controllo dei tuoi dettagli di accesso e autenticazione (inclusi, ma non limitati a, il tuo nome utente e password), e sarai altrettanto l'unico responsabile per qualsiasi accesso e utilizzo dell'app [REDACTED] e dei Servizi attraverso il tuo Dispositivo Abilitato, nonostante tale accesso e/o utilizzo possa essere stato effettuato senza la tua conoscenza, autorità o consenso. Non saremo responsabili nei tuoi confronti per alcuna perdita o danno derivante da tale accesso e/o utilizzo*; c) come alla fattispecie sia applicabile il diritto [REDACTED] d) come le piattaforme che operano con le criptovalute non siano soggette ad una specifica forma di regolamentazione e vigilanza, essendo la normativa di settore regolata sommariamente da alcuni interventi legislativi quali il Decreto del MEF del 17/02/2022 (che ha introdotto l'obbligo di iscrizione in una apposita sezione speciale del registro cambiavalute di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 141/2010); e) come siano intervenute più volte campagne di sensibilizzazione da organismi, istituzionali e non, volte a mettere in guardia l'utente medio dall'utilizzo di tali sistemi (che prestano il fianco a condotte fraudolente). Sulla scorta di tali argomentazioni, [REDACTED] ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa per estraneità ai fatti di reato di cui [REDACTED] è stato vittima, ha dedotto l'insussistenza del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di cui al D. Lgs. 213/2007 e dell'inapplicabilità alla stessa degli obblighi imposti agli intermediari finanziari, con conseguente inapplicabilità della normativa di cui al T.U.F. In estremo subordine, in caso di accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente, [REDACTED] ha domandato l'applicazione della previsione di cui all'art. 1227 c.c., evidenziando il ruolo del danneggiato nella causazione del pregiudizio.

Alla prima udienza del [REDACTED] le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 281 *duodecies* c.p.c.

Nel rispetto dei termini assegnati, le parti ulteriormente deducevano sul punto.

All'udienza del [REDACTED] ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 281 *quinquies* c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del [REDACTED] ad esito della quale, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

2. Il ricorso promosso da [REDACTED] deve essere accolto per i seguenti motivi.

In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione avanzata da parte resistente [REDACTED] in merito al proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio. Si rammenta infatti come la *legitimatio ad causam*, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.

Alla luce delle coordinate ermeneutiche brevemente richiamate, si osserva come [REDACTED] pur avendo allegato di aver subito una truffa da parte dei sedicenti [REDACTED] e [REDACTED] abbia convenuto in giudizio [REDACTED] non tanto a titolo di responsabilità da illecito *ex* 2043 c.c. (essendo pacifica l'estraneità di parte resistente ai fatti di reato in parola, questione neppure sollevata dal ricorrente) quanto piuttosto a fronte del mancato rispetto da parte di [REDACTED] alla quale è riconducibile la gestione della piattaforma [REDACTED] degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e di intermediazione finanziaria.

Pertanto, ritenuta sussistente la *legitimatio ad causam* nei confronti di [REDACTED] l'eccezione deve essere rigettata.

Venendo al merito della controversia, ritenuto provato come [REDACTED] abbia effettivamente versato nella piattaforma [REDACTED] la complessiva somma di € 11.280,00, come tale piattaforma sia effettivamente riconducibile a [REDACTED] e come sia esistente la relazione negoziale tra [REDACTED] e [REDACTED] appare oltremodo opportuno indagare se le operazioni attuate siano o meno rispettose delle norme di cui al D. Lgs. 231/2007 e del T.U.F., nonché della disciplina contenuta nel Codice del Consumo, atteso che [REDACTED] come peraltro rimarcato nel proprio ricorso, è consumatore, e che tale disciplina normativa – posta a tutela della c.d. *parte debole* del rapporto – è applicabile anche in via ufficiosa dal Giudice.

Rispetto a tale ultimo profilo, vengono in rilievo le disposizioni contenute nella Sez. IV *bis* del D.lgs. 206/2006. In relazione alla stessa normativa vige il principio di pluralità delle tutele ai sensi degli art. 67 e 67 *decies* del Codice del consumo: l'applicazione delle tutele di cui agli artt. 67 e seguenti del Codice non esclude la normativa di tutele più favorevoli al consumatore, laddove previste. Si osserva poi come l'art. 67 *octiesdecies* del citato *corpus* normativo preveda, al comma II, che, qualora le parti abbiano scelto di regolare il contratto facendo riferimento a una legge diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela contenute nella sezione del codice del consumo in parola.

Occorre pertanto applicare la normativa più favorevole al consumatore, e ciò con riferimento non soltanto agli obblighi del professionista e alle diverse tipologie di tutele del cliente-consumatore, ma anche con riferimento ai presupposti della tutela medesima. Sul punto, si ritiene in particolare come vada accolta la nozione più ampia di servizi finanziari, offerta dall'art. 67 *ter* Cod. Consumo, nella quale rientra chiaramente anche la vicenda in esame. Del resto, l'art. 38 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nell'imporre un elevato criterio di protezione nei confronti dei consumatori, indica un criterio ermeneutico volto alla massima espansione delle tutele prestate dall'ordinamento in favore del consumatore, anche mediante applicazioni estensive delle norme vigenti.

In primo luogo, è da osservarsi come la regolamentazione del fenomeno delle criptovalute (e delle attività ad esse connesse) sia ancora in una fase embrionale. Da un punto di vista empirico, è da osservarsi come l'utilizzo delle criptovalute è strettamente connesso all'utilizzo della tecnologia "blockchain", che è la prima delle sue applicazioni. Essa si basa su un sistema informatico che permette il trasferimento di moneta tra portafogli digitali c.d. *e-wallet*, attraverso un sistema distribuito c.d. *peer to peer* e basato sulla crittografia asimmetrica, che consente lo scambio di valori senza forme di controllo centralizzate, assicurando la certezza della valuta virtuale.

È da ritenersi come *i bitcoin* (la criptovaluta più nota) *rappresentano uno strumento finanziario costituito da una moneta che può essere coniata da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source e ad una rete peer to peer. L'operazione di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti è qualificabile dal lato dell'operatore come attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori* (cfr., sul punto Trib. Verona, Sent. n. 195/2017). Si osserva poi come la stessa Banca d'Italia, nel dare una definizione al fenomeno delle criptovalute, abbia osservato come le stesse *costituiscono una rappresentazione digitale di valore e sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento. Possono essere trasferite, conservate o negoziate elettronicamente* (cfr. comunicazione della Banca d'Italia del 30.1.2015, pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2015). In tale occasione la Banca d'Italia, condividendo le preoccupazioni espresse dall'EBA (European Banking Authority) nel 2014, aveva peraltro invitato gli operatori a valutare con attenzione i rischi, precisando che *“le concrete modalità di*

funzionamento degli schemi di VV possono integrare nell'ordinamento nazionale la violazione...dell'art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento”.

Non si può infine dubitare come le criptovalute abbiano un carattere finanziario, in quanto sono per lo più oggetto di negoziazione a scopo di investimento/speculazione, in una prospettiva in cui il detentore cerca di ottenere un guadagno sfruttando la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Si rammenta infatti come la Suprema Corte, nel dare una definizione di prodotto finanziario a scopo d'investimento, abbia affermato come “la nozione di investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale” (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 2736/13). Si osserva altresì che tale impostazione è stata sposata anche dalla CONSOB, la quale a sua volta si è trovata ad occuparsi di soggetti operanti nel mercato delle valute virtuali; nella delibera n. 20241/2017 (ma cfr. nello stesso senso le delibere 20908/2019, 20346/2019 e 20694, in materia di offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti in criptovalute) la CONSOB afferma che “la nozione di investimento di natura finanziaria implica la compresenza di tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale”. Nel corpo motivazionale della predetta delibera, coerentemente, l'Autorità Garante prosegue precisando che a queste condizioni l'offerta della valuta virtuale deve ritenersi “prodotto finanziario” oggetto di offerta al pubblico.

Ciò premesso, le risultanze istruttorie consentono infatti di affermare come [REDAZIONE] (persona giuridica iscritta nello speciale registro cambiavalute di cui all'art. 17bis D. Lgs. 141/2010 tenuto presso l'OAM) assunse il ruolo di “fornitore” del servizio finanziario descritto all'art. 67 ter, lett.a), b), c) e g) del Cod. Consumo, operando quale soggetto privato che - mediante “contratto a distanza” ex art. 50 cod. consumo e servendosi di “operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza” – ebbe a fornire il servizio relativo al token nella piattaforma [REDAZIONE] senza mai incontrare personalmente il ricorrente, svolgendo siffattamente quel “servizio finanziario ai consumatori” ex art. 67 bis del Codice del Consumo, mediante l'apertura di un profilo utente, il ricevimento dei bonifici bancari eseguiti, la conversione delle somme accreditate in criptovalute e il loro trasferimento su altri *wallet*. Del resto, dalla querela presentata da [REDAZIONE] dallo stesso prodotta in atti, si evince come il ricorrente, su indicazione di quelli che poi si sono rivelati essere dei truffatori, abbia scaricato sul proprio telefono cellulare l'applicativo [REDAZIONE]

Sul punto, la normativa contenuta negli artt. 67 *quater*, *quinquies*, *sexies*, *septies*, *undecies* del Codice del Consumo contemplano, per il fornitore di servizi, una serie di obblighi informativi a favore del consumatore, il quale ha diritto:

- I. di comprendere “in maniera inequivocabile” il “fine commerciale” perseguito dal fornitore di servizi, tenendo conto dei doveri di correttezza e buona fede;
- II. di essere informato, secondo le regole dell'Unione Europea (anche laddove il fornitore sia extraUE), “in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza”, “prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta”: a) circa l'“identità”, anche di stabilimento geografico, del fornitore e del suo rappresentante; b) circa l'identità del professionista e la veste in cui esso agisce nei confronti del consumatore; c) circa l'iscrizione del fornitore in un registro commerciale o analogo pubblico registro, come pure l'assoggettamento e gli eventuali estremi dell'autorizzazione amministrativa necessaria per le attività così svolte; d) sulle principali caratteristiche del servizio finanziario offertogli e sul meccanismo di formazione del prezzo, in senso lato.
- III. di essere informato in merito al *rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono*

elementi indicativi riguardo ai risultati futuri, oltre che sull' "esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione;

- IV. di essere informato in merito ai rimedi che gli sono attribuiti dall'ordinamento;
- V. di essere informato circa lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza.

Si osserva inoltre come l'art. 67 *decies* citato preveda che, oltre gli oneri di informazione previsti dagli articoli precedenti, sono applicabili – sempre nella prospettiva di maggior tutela del consumatore – le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.

Sul punto, viene in rilievo la normativa contenuta nel D. Lgs. 58/1998. Occorre infatti osservare come la Corte di Cassazione abbia ritenuto applicabile tale *corpus* normativo anche alle valute virtuali, statuendo che *la valuta virtuale deve essere considerata strumento di investimento perché consiste in un prodotto finanziario, per cui deve essere disciplinata con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell'investimento; pertanto, chi eroga detti servizi è tenuto ad un innalzamento degli obblighi informativi verso il consumatore, al fine di consentire allo stesso di conoscere i contenuti dell'operazione economico contrattuale e di maturare una scelta negoziale meditata. Si tenga presente che l'art. 1, comma, lett.t), T.U.F. definisce "offerta al pubblico" "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati (cfr. Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 44378/2022). In un ulteriore precedente, la Cassazione ha stabilito che i bitcoin sono uno strumento economico che va considerato come un effettivo prodotto finanziario ed il suo utilizzo è disciplinato dal Testo Unico sulla Finanza (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 26807/2020).*

Si osserva quindi come l'art. 21 del T.U.F. impone all'intermediario, anche nella fase di trattativa precontrattuale, l'onere di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. È opinione giurisprudenziale, condivisa da questo giudice, che gravi sull'intermediario l'onere di dimostrare di aver fornito al cliente le informazioni necessarie per valutare appieno la rischiosità dell'investimento ai sensi del T.U.F., presumendosi la sussistenza del nesso causale tra violazione dell'obbligo informativo e comportamento e danno subito dall'investitore. Il successivo art. 23 del T.U.F. impone forma scritta, a pena di nullità, ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori.

Tali numerosi obblighi informativi in capo al professionista sono presidiati dalla previsione di cui al comma IV dell'articolo 67 *septiesdecies*, norma che commina la nullità del contratto (fattispecie riconducibile allo schema della c.d. *nullità relative* di cui alla disciplina consumeristica) e il conseguente *obbligo alla restituzione di quanto ricevuto* a carico del fornitore qualora la violazione dell'informativa sia stata idonea ad alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche dell'investimento.

Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate alla fattispecie in esame, si ritiene come [REDAZIONE] non abbia adeguatamente provato di aver fornito al consumatore [REDAZIONE] tutte le informazioni previste dalla normativa sopra richiamata. Risulta infatti circostanza documentalmente provata che, nell'instaurazione del rapporto tra le parti, [REDAZIONE] [REDAZIONE] abbia scaricato sul proprio dispositivo *smartphone* l'applicativo [REDAZIONE] trasmesso le fotografie della propria patente e accettato, selezionando la relativa casella, i termini e le condizioni del contratto (peraltro redatte in lingua inglese) e, ai fini di procedere all'iscrizione (e all'utilizzo della piattaforma) abbia consentito all'applicativo di accedere alla fotocamera del dispositivo, scattandosi delle foto in primo piano.

È da ritenersi che tali modalità di conclusione del contratto non consentano al consumatore l'adeguata informativa prevista dalla disciplina sopra indicata. In primo luogo, il sistema di registrazione automatico sopra descritto – che comprende la mera accettazione, effettuata barrando l'apposita casella per procedere alla registrazione dell'utente sulla piattaforma, dei termini e delle condizioni del contratto, senza che le stesse condizioni vengano trasmesse successivamente – appare insufficiente a soddisfare l'onere di adeguata informativa al consumatore: tale sistema, che comporta la conclusione del rapporto senza un'adeguata verifica della comprensione del contenuto dei termini e delle condizioni del contratto da parte del consumatore, non appaia idonea ad assicurare a quest'ultimo di essere adeguatamente stato informato sulla delicatezza e sulle implicazioni riguardo alle operazioni che andranno a compiersi sui prodotti finanziari offerti dal professionista. Tale sistema, inoltre, impedisce a monte di acquisire informazioni adeguate sul cliente/consumatore (quali il grado di istruzione, l'esperienza pregressa con prodotti finanziari o simili, l'attitudine all'investimento, il grado di autonomia nel gestire le operazioni), permettendo così una valutazione adeguata della rischiosità degli investimenti. Si osserva nel caso di specie che se tali obblighi precontrattuali, derivanti dal T.U.F. e dalla normativa consumistica, fossero stati adeguatamente assolti, il prestatore di servizi finanziari avrebbe avuto facilmente modo di accorgersi dell'operazione truffaldina posta in essere da terzi ai danni del consumatore, consigliando a quest'ultimo di desistere e di evitare di porre in essere le condotte successive.

Si ritiene infine come il sistema sopra descritto di conclusione del rapporto negoziale, con particolare riguardo alla trasmissione di una fotografia di un documento di identità e la verifica effettuata con due fotografie in primo piano del volto del consumatore, non soddisfa il requisito della forma scritta previsto dall'art. 23 del T.U.F. sopra richiamato.

La accertata violazione della normativa del Codice del Consumo e la accertata violazione della normativa del T.U.F., a cui il Codice del Consumo stesso rimanda come specificato, determina come conseguenza la declaratoria di nullità del rapporto contrattuale tra [REDAZIONE] e [REDAZIONE] con il conseguente diritto, in capo al primo, di ripetizione e condanna, in capo alla seconda, alla *restituzione di quanto ricevuto* secondo lo schema di cui all'art. 2033 c.c.

Risulta assorbito l'ulteriore motivo indicato dal ricorrente, relativo alla violazione della normativa antiriciclaggio.

Trattandosi di ripetizione di indebito, e non di risarcimento del danno, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 1227 c.c. evocata da parte resistente.

Per tale ordine di ragioni, quindi, [REDAZIONE] va condannata a pagare a [REDAZIONE] la somma capitale di € 11.280,00 oltre a interessi secondo il tasso legale, decorrenti quanto € 3.000,00 dal [REDAZIONE] quanto a € 2.000,00 dal [REDAZIONE] e quanto a € 6.280,00 dal [REDAZIONE] sino al saldo.

Non va, invece, accolta l'ulteriore domanda diretta a ottenere la maggiorazione dell'importo a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione pecuniaria di valuta sin dal suo sorgere.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Individuato il valore della domanda in ragione dell'importo oggetto del ricorso e valutata la complessità della controversia, si applicano i valori medi dello scaglione di riferimento, eccezion fatta per quelli relativi alla fase istruttoria, per la quale, stante la natura documentale del presente giudizio, si applicano i valori minimi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:

Dichiara la nullità del contratto stipulato tra [REDACTED] e [REDACTED] per violazione, da parte di quest'ultima degli obblighi informativi di cui agli art. 67**bis** e ss. del Codice del Consumo e degli artt. 21 e 23 del D. Lgs. 58/1998;

Condanna, per l'effetto, [REDACTED] a pagare a [REDACTED] la somma capitale di € 11.280,00 oltre a interessi secondo il tasso legale, decorrenti quanto € 3.000,00 dal [REDACTED] quanto a € 2.000,00 dal [REDACTED] e quanto a € 6.280,00 dal [REDACTED] sino al saldo;

Condanna la parte [REDACTED] al pagamento, in favore della parte [REDACTED] delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.237,00, oltre esborsi, 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;

Così deciso Gorizia in data 14/05/2025.

Il Giudice Istruttore

(*Dott. Stefano Bergonzi*)